

N.2/2022 R.G. Sovr.

Oggetto: domanda di liquidazione del patrimonio proposta da BONUCCELLI SERENA (C.F. BNCSRN72D62B455S).

## TRIBUNALE DI LUCCA

### Sezione Civile – Fallimentare

#### *Decreto di apertura di procedura di liquidazione del patrimonio*

*Il Giudice designato, dott. Carmine Capozzi,*

**vista** l'istanza di liquidazione ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012 depositata da BONUCCELLI SERENA (C.F. BNCSRN72D62B455S), rappresentata e difesa come in ricorso;

**letta** la relazione particolareggiata del professionista dell'OCC di Lucca;

**rilevato che** la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter l. 3/2012 atteso che: 1) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. 3/2012; 2) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a provvedimenti previsti dal predetto capo; 3) risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14-ter, co. 3 l. 3/2012; 4) la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

**considerato che** il passivo ammonta complessivamente ad € 94.771,24;

**considerato che** l'attivo patrimoniale liquidabile risulta composto dal reddito mensile percepito, dal riscatto di una polizza vita, dal saldo attivo del c/c bancario indicato in ricorso e nella relazione dell'OCC, da un bene mobile registrato; che, tuttavia, quest'ultimo bene, un'autovettura marca Opel, immatricolata nell'anno 2006, è sostanzialmente privo di valore commerciale, e resterà pertanto escluso dalla liquidazione e nella disponibilità della ricorrente, permettendole di recarsi a lavoro;

**considerato che** allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio; che, tuttavia, il liquidatore valuterà di promuovere azione di nullità della donazione compiuta dalla ricorrente, prima del quinquennio, a favore dell'ex marito, tenuto conto delle circostanze allegata (e documentate) in ricorso in ordine alle ragioni (coartazione psicologica) che spinsero la ricorrente a donare all'ex marito l'azienda da lei esercitata;

**atteso che** parte debitrice ha esposto spese necessarie al suo mantenimento per un importo annuo di euro 14.638,00 (somma comprensiva della quota del canone di locazione dell'abitazione in cui vive assieme all'attuale compagno), offrendo quindi alla procedura di liquidazione la somma eccedente tale importo ricavata dalla propria attività di lavoro dipendente; che alcune spese esposte, in ragione della mancata produzione di più precisi elementi di riscontro, appaiono

eccessive; che tali devono intendersi le spese mediche per un importo di euro 100,00 mensili (peraltro essendo stato appostato un fondo imprevidi di circa 110 euro mensili) e le spese di manutenzione del bene condotto in locazione, indicate in euro 25 mensili per la quota a carico della ricorrente; che appare più equo determinare la quota di reddito sottratta alla liquidazione in euro 1.100,00 mensili; **ritenuto che** non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. a) e b) e che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità della liquidazione, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede e ha dichiarato altresì di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14-quinquies l. 3/2012;

**considerato che** è indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 13, co. 1;

#### P.Q.M.

**Dichiara aperta** la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies l. 3/2012 di BONUCCELLI SERENA (C.F. BNCSR72D62B455S);

**Nomina** liquidatore il dott. Stefano Cordoni dell'ODCEC di Lucca;

**Fissa** a norma dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in una somma pari ad € 1.100,00 netti mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione, disponendo che la quota del reddito mensile, da lavoro dipendente, eccedente tale importo sia versata dal datore di lavoro direttamente alla procedura sul conto corrente che sarà aperto dal liquidatore;

**Dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies co. 5 diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-ter;

**Dispone** la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca;

**Autorizza** il liquidatore ad aprire un conto corrente intestato alla procedura sul quale saranno versate tutte le entrate della procedura e dispone che il liquidatore possa eseguire con tali somme i pagamenti della procedura senza necessità di specifica autorizzazione di questo giudice, fatta eccezione per il pagamento del compenso a lui spettante;

**Dispone** che il liquidatore, ai sensi dell'art.14 decies L.3/2012, valuti di esperire l'azione di nullità della donazione indicata in ricorso, effettuati i preventivi approfondimenti istruttori del caso;

**Dispone** che il liquidatore relazioni con periodicità annuale sullo stato di attuazione del programma di liquidazione previsto dall'art.14 novies L.3/2012 e in tale

sede rendiconti le entrate e le uscite di periodo con i relativi giustificativi di spesa, allegando anche l'estratto del conto corrente intestato alla procedura.

**Ulteriori disposizioni relative ai riparti e al rendiconto.**

1.- Il liquidatore provvede alla ripartizione del ricavato della liquidazione mediante riparti parziali, ove previsti dal programma di liquidazione, o riparto finale.

Il liquidatore comunica il progetto di ripartizione (parziale o finale) ai creditori per mezzo PEC e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e provvede successivamente a depositarlo in cancelleria, in uno alla prova delle comunicazioni.

I creditori possono proporre al liquidatore osservazioni al progetto di ripartizione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

In difetto di osservazioni, il progetto si intende approvato e diviene esecutivo e il liquidatore può procedere ai relativi pagamenti. A tal fine, il liquidatore deposita una nota in cancelleria, con cui dà atto che nel termine assegnato non sono state proposte osservazioni.

In caso di osservazioni, se il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto di distribuzione e lo comunica ai creditori con le modalità sopra indicate.

Se il liquidatore ritiene di non accogliere le osservazioni, rimette gli atti, con le proprie controdeduzioni, al giudice delegato che provvede alla formazione del progetto di distribuzione.

2.- Terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, il liquidatore presenta il rendiconto della propria attività al giudice delegato che, verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, ne dispone il deposito in cancelleria e la comunicazione mediante PEC e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al debitore e ai creditori, i quali hanno termine di quindici giorni dalla comunicazione per proporre al liquidatore le proprie osservazioni.

In assenza di osservazioni, il giudice delegato approva il rendiconto. A tal fine, il liquidatore deposita una nota in cancelleria, con cui dà atto che nel termine assegnato non sono state proposte osservazioni.

In caso di osservazioni, se il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, apporta le necessarie rettifiche al rendiconto e lo comunica al debitore e ai creditori con le modalità sopra indicate, oltre a depositare copia del rendiconto rettificato in cancelleria.

Se il liquidatore ritiene di non accogliere le osservazioni, rimette gli atti con le proprie controdeduzioni al giudice delegato che provvede ad approvare o meno il rendiconto indicando, in caso di mancata approvazione, gli atti necessari al compimento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni al rendiconto ed assegnando un termine per la loro esecuzione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Lucca, 14/02/2022.

Il Giudice  
Carminè Capozzi